



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 4 Data 14/03/2024	Approvazione del: "Regolamento del sistema di controlli interni (artt. 147 e ss. del T.U.E.L.)".
---------------------------------------	---

L'anno **2024**, addì **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **16:00** e ss., nella Sala delle Riunioni del Comune di Cittaducale sito in Corso Mazzini 111, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
	RANALLI LEONARDO	Presente	
	CAVALLARI ALESSANDRO	Presente	
	CESARINI CLAUDIO	Presente	
	ANGELETTI MARIA GRAZIA	Presente	
	SEQUINO VERONICA	Presente	
	ROSELLI ALBERTINO	Presente	
	SCOPPETTA EUGENIA	Presente	
	VENTURA ANTONIO	Presente	
	SERANI TAMARA	Presente	
	ERMINI ROBERTO	Presente	
	DE MICHELE MICHAELA	Presente	
	QUIRINI ANNARITA		Assente
	ERMINI MAURIZIO		Assente

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa il il Segretario Generale, Dott. Lino Massimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Geom. Antonio Ventura constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma di Legge e dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

La seduta è PUBBLICA

Relaziona il Sindaco Dott. Leonardo Ranalli.

Interviene il Consigliere di minoranza Roberto Ermini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che *“nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”*;

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che *“gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*;

Ritenuto quindi indispensabile, su proposta del Sindaco e secondo le indicazioni impartite dal Segretario Comunale, adeguare il vigente regolamento al fine di aggiornare la disciplina del sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni” predisposto dal Segretario Comunale e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 ed a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Dato atto che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare la proposta:

Presenti: n. 11

Assenti: n. 2 (Quirini A., Ermini M.);

Con votazione espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (R. Ermini, M. De Michele)

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile Area III per la comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
3. di dare mandato al Responsabile Area III per l'inserimento del Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

Successivamente, con separata votazione resa nei modi di legge:

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (R. Ermini, M. De Michele)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. Antonio Ventura

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lino Massimi

Comune di Cittaducale

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	Titolo I Principi generali
1	Finalità e Ambito di applicazione.
2	Sistema dei Controlli Interni.
3	Organi di controllo.
	Titolo II I controlli di regolarità amministrativa e contabile
4	Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.
5	Il controllo successivo di regolarità amministrativa.
6	Controllo contabile - Il parere di regolarità contabile.
7	Controllo contabile - Il visto di regolarità contabile.
	Titolo III Il controllo di gestione
8	Il controllo di gestione.
9	Struttura Operativa.
10	Applicazione del controllo di gestione.
11	Referti periodici.
	Titolo IV Il controllo sugli equilibri finanziari
12	Controllo sugli equilibri finanziari.
	Titolo V Disposizioni finali
13	Disposizioni finali

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Cittaducale, secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, nonché il vigente regolamento sugli uffici e sui servizi.

4. Si da atto, ai fini dell'applicazione degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/10/2000, n. 267, come inseriti e/o modificati dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che questo Comune conta una popolazione di n. 6458 abitanti.

Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni.

Il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo:

- a) controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
- b) controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
- c) controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (*art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
- d) controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (*art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);

2. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo informatico.

Articolo 3 – Organi di controllo.

1. Sono soggetti del Controllo Interno:

- a) il Segretario Comunale;
- b) il Responsabile del servizio finanziario;
- c) i Responsabili delle Aree;
- d) l'organo di revisione economico-finanziaria.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

3. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali, ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza.

Titolo II

I controlli di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 – Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.

(art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. La regolarità amministrativa è assicurata, nella fase di formazione della deliberazione, dal responsabile dell' Area competente, attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.
- d) rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti.

Art. 5 – Il controllo successivo di regolarità amministrativa.

(art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate di norma semestralmente a campione dal Segretario in misura non inferiore al cinque per cento per ciascuna Area.

3. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto.

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto di norma semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile dell'Area sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Articolo 6 – Controllo contabile - Il parere di regolarità contabile.

(art. 49 e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Qualsiasi proposta di deliberazione che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è sottoposta al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

2. Il parere di regolarità contabile deve in particolare tenere in considerazione le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali nonché il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

3. In caso di parere di regolarità contabile non favorevole deve essere indicata una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

4. L'organo di revisione economico-finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 234 del TUEL, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate.

Articolo 7 – Controllo contabile - Il visto di regolarità contabile.

(art. 151, comma 4, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Su ogni provvedimento comportante impegno di spesa è apposto, dal responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria è attestata con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.

2. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è preordinato a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse impegnate ed il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

4. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile ai sensi del precedente articolo.

Titolo III Il controllo di gestione

(art. 147, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Articolo 8 – Il controllo di gestione.

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo politico amministrativo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 9 – Struttura Operativa.

1. Il controllo di gestione viene effettuato in sede di conferenza Segretario comunale Responsabili delle Aree.

2. L'esercizio del controllo di gestione avviene con riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione alle singole aree sotto il coordinamento del Segretario Comunale.

Art. 10 – Applicazione del controllo di gestione.

1. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- a) definizione degli obiettivi gestionali (PEG e Piano dettagliato degli obiettivi);
- b) rilevazione, a livello di singola Area, dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei fatti predetti in rapporto alla programmazione, al fine di verificare il loro stato di attuazione ed il rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Art. 11 – Referti periodici.

1. I Dirigenti di Settore/Responsabili di servizio riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di report gestionali all'unità organizzativa individuata ai sensi dell'art. 9, secondo la periodicità fissata da quest'ultimo Ufficio.

2. Il Responsabile di tale unità organizzativa provvede ad inoltrare il reporting al capo dell'Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e all'Organo di revisione economico-finanziaria.

3. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

Il monitoraggio si svolge con cadenze diverse in ragione della natura e delle caratteristiche dei servizi e delle funzioni. Di norma ogni semestre è elaborato un rapporto sugli esiti del monitoraggio. Il Segretario comunale trasmette i risultati del monitoraggio ai Responsabili delle singole Aree, al Sindaco, alla Giunta comunale, all'Organo di Revisione ed al Nucleo di Valutazione.

Titolo IV **Il controllo sugli equilibri finanziari**

(art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Art. 12 – Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza di norma semestrale il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. Qualsiasi equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Titolo V **Disposizioni finali**

Art. 13 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 02 aprile 2024.



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del: “Regolamento del sistema di controlli interni (artt. 147 e ss. del T.U.E.L.)”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 vista la sopra esposta proposta di deliberazione e relativi allegati anche per gli effetti del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 08/03/2024

Ilresponsabile Del Settore

Roberto Sulpizi



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 4 DEL 14/03/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Di Marco addetto alla pubblicazione;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line del Comune di Cittaducale il 20/03/2024 R.A. n° 222 .

Li 20/03/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Maurizio Di Marco